

COMUNE DI SALIZZOLE PROVINCIA DI VERONA

Contratto decentrato integrativo valido per il quadriennio normativo e per l'annualità economica 2008.

A seguito della regolare convocazione da parte del presidente della delegazione trattante di parte pubblica (prot. com. n. 0001189 del 25 febbraio 2009), in data 10 marzo 2009, presso la residenza municipale del Comune di Salizzole, si è tenuto l'incontro tra:

- la delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Segretario Generale Dott. Alessandro De Pascali, con funzioni di presidente e dalla Responsabile del servizio ragioneria e personale rag. Cinzia Marocchio, e
- la delegazione trattante di parte sindacale, composta dal Sig. Nicola Cavedini, rappresentante territoriale del Sindacato CSA, e dalla Sig.ra Lovato o Lupati M. Veronica, RSU.

Al termine della riunione la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal presidente, e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono la presente ipotesi di contratto decentrato integrativo valido per il quadriennio normativo di riferimento e per la parte economica per l'anno 2008, come di seguito riportato:

IPOTESI DI ACCORDO

Articolo 1 - Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Salizzole, e disciplina le modalità di ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, in applicazione dell'articolo 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 e dell'articolo 8 del C.C.N.L. dell'11 aprile 2008.

Le parti si incontreranno successivamente ed annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni successivi, nel rispetto dei vincoli imposti dai

contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

Le norme introdotte da nuovi contratti collettivi nazionali successivi prevarranno sulle disposizioni del presente contratto decentrato integrativo, qualora queste ultime siano incompatibili con le prime. Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione definitiva, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.

Articolo 2 - Risorse decentrate.

Le risorse finanziarie decentrate, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono determinate annualmente dall'Amministrazione e sono costituite da una quota stabile, certa e continua, nonché da una quota eventuale e variabile.

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, in applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate per l'anno 2008 in **Euro 57.756,13**, di cui Euro **49.291,44** quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed Euro **8.464,69**, quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente).

Le risorse finanziarie di cui sopra vengono ripartite e destinate nel rispetto della disciplina degli articoli 33 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004 e della disciplina dell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1999, applicando i seguenti criteri:

- finanziare nelle risorse stabili l'indennità di comparto;
- finanziare nelle risorse stabili le progressioni economiche orizzontali;
- prevedere i compensi relativi a prestazioni disagiate ed a specifiche responsabilità, nonché forme di incentivazione di specifiche attività;
- mantenere, nei limiti del consentito, le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, dando compiuta applicazione a quanto disposto dall'art. 67 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, attraverso criteri di premialità, riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, proseguendo nell'attività di valutazione posta in essere, al fine di dare continuità al miglioramento organizzativo ed alla crescita di efficienza ed efficacia.

Articolo 3 - Lavoro straordinario

Nell'anno 2008 l'importo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risultava individuato in € 2.446,34, in considerazione della riduzione dettata dal 4° comma dell'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999.

Si conferma che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del Segretario Generale e dovrà essere debitamente motivata.

All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.

A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle norme contrattuali in vigore, anche attraverso la "banca delle ore", qualora venga istituita.

Articolo 4 - Utilizzo delle risorse decentrate.

Le risorse decentrate quantificate, per l'anno 2008, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, complessivamente pari a € **57.756,13**, vengono utilizzate come indicato nella seguente tabella:

A	Incentivazione produttività e il miglioramento servizi	15.065,34
B	Lavoro straordinario	2.446,34
C	Progressioni economiche orizzontali:	18.545,43
	- di cui in godimento al 31.12.07	€ 17.554,96
	- di cui nuove risorse da assegnare, mediante selezioni,	€ 990,47
D	Indennità di comparto	5.819,12
E	Indennità di turno, rischio, reperibilità, ecc.	360,00

F	Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	0,00
G	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità – lett. f) personale cat. B e C (non ricoprente incarichi di P.O.) <ul style="list-style-type: none"> • responsabile del servizio € 1.200,00 • responsabile di procedimenti amm.vi cat. B € 800,00 • responsabile coordinamento attività e LSU € 800,00 	12.700,00
H	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità - lett. i)	0,00
I	Maneggio valori	234,00
L	Attività maggiori accertamenti ICI e sportello al pubblico	2.585,90
	TOTALE	57.756,13

Articolo 5 - Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b. è quantificata in complessive **€ 30** mensili lordi (art. 41 del C.C.N.L. del 22.1.2004);

c. compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
operai	1	€ 360,00
TOTALE		€ 360,00

L'**indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000, come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a. corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- b. quantificata in **€ 10,32** lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (**€ 20,65**) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c. non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
- d. se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e. non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- f. non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

Per il 2008 non sono previste risorse da destinare alla corresponsione di tale indennità.

L'indennità di **maneggio valori**, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che:

- in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa;

- per un valore pari a € 1,00 giornalieri;
- solo per le giornate di assegnazione a servizi che abbiano le caratteristiche indicate al comma 1 del citato art. 36.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizi che comportano maneggio valori	n. addetti	somma prevista
Servizio Economato	1	€ 234,00
TOTALE		€ 234,00

Articolo 6 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B e C per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un **massimo di € 2.500,00**. L'indennità per specifiche responsabilità è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità del servizio	€ 1.200,00
Coordinamento di attività e di LSU	€ 800,00
Responsabilità di procedimenti amministrativi cat. B	€ 800,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

I dipendenti cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità sono quelli individuati con gli atti interni dell'Amministrazione.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

importo dell'indennità	N° dei dipendenti interessati	somma prevista
Euro 1.200,00	N. 10 responsabili del servizio	€ 11.100,00
Euro 800,00	N. 1 responsabili coord. Attività e LSU	€ 800,00
Euro 800,00	N. 1 responsabile del proc. Cat. B	€ 800,00
TOTALE		€ 12.700,00

E' comunque fatta salva la possibilità, ricorrendone i presupposti, di attribuire ad altri dipendenti l'indennità in parola; in tal caso le risorse necessarie vengono sottratte dalle risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Per i dipendenti cui dovessero essere attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, sarà prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al punto 1. del presente articolo, nella misura massima di € 300 annuali.

Articolo 7 - Criteri per la progressione orizzontale.

La progressione economica orizzontale del personale dipendente a tempo indeterminato si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale per le quattro categorie e per le posizioni di inquadramento di B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale fino alle posizioni di sviluppo A5, B7, C5 e D6.

Le selezioni per le progressioni orizzontali sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili, una volta l'anno nell'arco di vigenza del presente contratto.

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale, riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate nella parte

stabile dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni, nonché le risorse destinate dall'Amministrazione per il finanziamento delle progressioni orizzontali nell'anno 2008, sono utilizzate come segue:

- Euro 750,00 circa per le progressioni nella categoria C (n. 1 progressione prevista);
- Euro 300,00 circa per le progressioni nella categoria B (n. 1 progressione prevista).

La graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali è unica, distinta solo in base alla categoria, stilata in base ai punteggi ottenuti nella procedura selettiva. Otterranno il passaggio nella posizione economica superiore, con il relativo incremento retributivo, i dipendenti con la valutazione più elevata, fino alla concorrenza delle progressioni previste in base alle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio verrà attribuita la progressione economica al dipendente con più anzianità di servizio nell'Ente.

Ai fini della partecipazione alle procedure selettive per le progressioni orizzontali, è richiesto un periodo di permanenza minima nella posizione economica di appartenenza di ventiquattro mesi per le categorie B e fino a C4, e di trentasei mesi per il passaggio da C4 a C5 e nella categoria D. Per il personale riclassificato a seguito di progressione verticale, fermo restando quanto previsto al comma precedente, il periodo di permanenza richiesto dal presente comma decorre dalla data di riclassificazione.

L'art. 15, comma 2, del CCNL 31.03.1999, prevede che, in caso di passaggio fra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora però il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica. Inoltre, al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

Responsabile della procedura selettiva è il Segretario Comunale, secondo la metodologia di valutazione approvata dall'Ente, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e riconoscere gli effettivi meriti dei dipendenti, valorizzando le competenze e le professionalità più meritevoli.

Le valutazioni espresse sul personale all'interno del procedimento previsto per l'erogazione del fondo incentivante, relative ai risultati ottenuti, alla qualità della prestazione individuale, all'impegno ed in generale ai comportamenti organizzativi, oltre che all'arricchimento professionale, vengono utilizzate anche ai fini della progressione economica orizzontale.

La valutazione ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale sarà effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 5, comma 2, del CCNL del 31.03.1999. Nella scheda di valutazione viene definita la griglia di punteggi e giudizi per ogni criterio o parametro, ed il valore minimo che il dipendente dovrà ottenere per essere ammesso alla selezione per la progressione orizzontale; il tutto dovrà essere comunicato ai dipendenti all'inizio del periodo di valutazione.

Si precisa che il fattore di valutazione relativo ai risultati ottenuti potrà essere valutato, specialmente per i passaggi nelle categorie inferiori, facendo riferimento anche agli obiettivi genericamente assegnati, nel Piano esecutivo di gestione o nel Piano dettagliato degli obiettivi, alla struttura organizzativa di appartenenza del dipendente interessato.

Le selezioni per la progressione orizzontale sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili, una volta l'anno nell'arco di vigenza contrattuale, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 8 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.

Qualora dovessero sorgere controversie sulla interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta specifica formulata da uno dei sottoscrittori, al fine di definire consensualmente il relativo significato.

L' eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la vigenza della clausola controversa.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo e immediatamente efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

Conferma disciplina contrattuale decentrata integrativa pre-vigente

Il presente accordo fa salva la disciplina degli istituti contenuti nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto tra le parti il 10 ottobre 2002 e negli accordi integrativi sottoscritti il 15 aprile 2008, nelle parti non disciplinate con il presente accordo e non contrastanti con la contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Le parti si riservano infine di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Salizzole, 10 marzo 2009

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

F.to Alessandro De Pascali

F.to Maria Veronica Lovato o Lupati

F.to Cinzia Marocchio

F.to Nicola Cavedini

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

- Visto il parere del Revisore dei Conti,

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 7 maggio 2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2008 ed autorizzazione alla sottoscrizione", dichiarata immediatamente eseguibile,

le parti sottoscrivono definitivamente il presente contratto decentrato integrativo come in appresso.

Salizzole, 15 giugno 2009

LA PARTE PUBBLICA

LA PARTE SINDACALE

F.to Alessandro De Pascali

F.to Maria Veronica Lovato o Lupati

F.to Cinzia Marocchio

F.to Nicola Cavedini